



Materiale stampa

Venerdì 2 maggio 2003
Embargo: 2 maggio 2003, ore 11.00

La Commissione federale contro il razzismo chiede la parità di trattamento per tutti gli immigrati residenti in Svizzera

Presenza di posizione sul sistema d'ammissione binario della politica svizzera in materia di stranieri

L'attenzione della CFR è rivolta alle conseguenze della politica sul piano nazionale

Oggetto della presa di posizione indirizzata dalla CFR al Consiglio federale e ai parlamentari federali è il sistema d'ammissione binario, costituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e valido per i cittadini dell'UE, e dalla legge federale del 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), che si applica agli immigrati provenienti da tutti gli altri Paesi. La LDDS è in fase di revisione. Il disegno della nuova legge sugli stranieri (LStr) è stato inviato in consultazione nell'autunno del 2001 e verrà discusso alle Camere federali durante la sessione estiva. La CFR ritiene che il dibattito parlamentare sia il momento giusto per una riflessione di fondo sulla parità di trattamento degli immigrati residenti nel nostro Paese e per un riesame del principio del sistema binario.

La CFR teme che l'applicazione parallela dell'ALC e della LStr sancisca una disparità di trattamento, favorendo l'emarginazione e il razzismo. Essa è in particolare preoccupata per il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani, che devono valere per tutte le persone presenti sul territorio svizzero, indipendentemente dalla provenienza nazionale e dalla cittadinanza.

Il nuovo sistema binario ha conseguenze sull'intero disciplinamento dell'autorizzazione di dimora degli immigrati

La CFR è dell'avviso che il sistema binario vada ben oltre la questione dell'ammissione e che la sua applicazione avrà conseguenze dirette per l'intero Paese.

Conformemente a quanto stipulato nell'ALC, i cittadini dell'UE sono parificati agli svizzeri in molti ambiti essenziali e possono far valere gli stessi diritti. L'elenco allegato illustra quanto questi diritti si differenzino dalle disposizioni della LStr.

Come la LDDS, la nuova LStr è pervasa da uno spirito di difesa e di limitazione. Chi intende immigrare in Svizzera deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni poste dalla legge e di non voler abusare del proprio statuto.

La CFR deplora che in occasione dell'entrata in vigore dell'ALC e della contemporanea revisione della LDDS non siano stati compiuti sforzi per adeguare la legge alle disposizioni dell'ALC per quanto riguarda il trattamento degli stranieri residenti nel nostro Paese.

Tutti gli sforzi in favore dei diritti umani mirano alla parità di trattamento

Dal punto di vista del diritto internazionale, una disparità di trattamento al momento dell'*ammissione* (trattamento preferenziale) è giustificabile. Non lo può essere invece quella *successiva* all'entrata in Svizzera, tanto più che il nostro Paese ha ratificato le diverse convenzioni internazionali sui diritti umani ed entrambi i Patti ONU impegnandosi così a garantire la parità di trattamento a tutte le persone presenti sul suo territorio. Il sistema d'ammissione binario genera però gravi disparità di trattamento proprio in ambiti importanti dei diritti umani, come ad esempio il ricongiungimento familiare.

Secondo la CFR queste disparità di trattamento non giustificabili oggettivamente tra le persone di Paesi dell'Unione europea e tutti gli altri immigrati violano anche il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.

Al diritto alla parificazione dei cittadini dell'UE si contrappone il «potenziale d'integrazione» delle persone provenienti dal resto del mondo

Un cittadino dell'UE ha diritto alla parità di trattamento indipendentemente se sia o meno integrato dal punto di vista politico, sociale e linguistico. Può così accadere che un immigrato proveniente dall'UE viva in Svizzera senza imparare la lingua, ad es. in un ambiente lavorativo quale il mondo degli affari, dominato dall'inglese.

L'approccio della LStr è completamente differente. L'ammissione e la dimora vengono fatte dipendere dal potenziale d'integrazione, di cui gli immigrati provenienti da Paesi extraeuropei devono dar prova. La capacità d'integrazione non è però un'entità concretamente comprovabile, bensì un criterio politico e in quanto tale comporta il rischio di interpretazioni arbitrarie.

Ripercussioni positive e negative del sistema binario sulla convivenza tra la popolazione svizzera e gli immigrati

Il sistema d'ammissione binario crea due categorie di immigrati. La conseguenza è che nell'opinione generale anche la popolazione straniera si dividerà in due gruppi.

La CFR ritiene positivi gli effetti degli accordi con l'UE, in particolare l'ampia parificazione di una parte degli immigrati. Il principio della parificazione sarà reso pubblico e questo contribuirà a migliorare ulteriormente l'immagine degli stranieri provenienti dall'UE.

Il sistema binario avrà invece conseguenze negative per i cittadini extraeuropei, anche per coloro che vivono e lavorano da tempo in Svizzera, come ad esempio per il folto gruppo degli immigrati provenienti dalla Turchia o dagli Stati dell'ex Jugoslavia. Nel nostro Paese essi sono discriminati rispetto ai cittadini dell'UE e si sentono quindi, a ragione, svantaggiati.

Uno degli effetti del sistema binario sarà che tutte le persone di Paesi extraeuropei che vogliono immigrare in Svizzera, ma che non adempiono i criteri d'ammissione per la manodopera specializzata, sceglieranno la via della richiesta d'asilo o dell'illegalità – con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Questa situazione provocherà nella popolazione un atteggiamento di rifiuto, che porterà ad un aumento della xenofobia e del razzismo.

Raccomandazioni della CFR

1. La CFR accoglie favorevolmente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in quanto è fondato sull'idea della parità di diritti (ad eccezione di quelli politici) della popolazione indigena e degli immigrati.
2. La CFR raccomanda la parificazione più ampia possibile di tutti gli immigrati che dimorano legalmente in Svizzera, sulla base dei diritti riconosciuti ai cittadini dell'UE dall'ALC.
3. Le norme della nuova legge sugli stranieri vanno pertanto adeguate, laddove viene disciplinata la posizione giuridica degli stranieri residenti in Svizzera, al trattamento preferenziale concesso in quest'ambito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
4. Per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone l'accento deve essere spostato dal diritto internazionale e posto sulla concretizzazione della parità di trattamento per tutte le persone sul territorio nazionale svizzero.
5. La Svizzera dovrebbe dare alla sua politica in materia di stranieri un orientamento compatibile con gli obblighi contratti nelle convenzioni e nei patti internazionali.
6. La Svizzera dovrebbe ritirare la riserva formulata riguardo all'art. 2 par. 1a della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale CERD.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Doris Angst Yilmaz, responsabile della Segreteria della CFR

031 324 12 83 (numero diretto)

doris.angst@gs-edi.admin.ch

Allegato**Disparità di diritti nel nostro Paese sulla base dell'ALC e della LStr¹**

Cittadini UE (ALC)	Cittadini di altri Stati (nuova LStr)
<p>Ricongiungimento familiare</p> <p>Diritto al ricongiungimento familiare:</p> <p>coniuge; figli di età inferiore ai 21 anni o anche superiore qualora ne venga garantito il mantenimento; parenti di entrambi i coniugi in linea ascendente e discendente di cui si garantisce il mantenimento.</p> <p>Condizione: abitazione adeguata.</p> <p>Agli impiegati non vengono richiesti mezzi finanziari sufficienti (principio della parità di trattamento anche di fronte all'assistenza sociale).</p> <p>Per i familiari di cittadini svizzeri valgono le stesse norme dell'ALC.</p>	<p>Ricongiungimento familiare</p> <p>Ricongiungimento con il coniuge e con figli di età inferiore ai 18 anni di domiciliati e dimoranti (è un diritto) e di dimoranti temporanei (non è un diritto), qualora dispongano di un'abitazione adeguata e di mezzi finanziari sufficienti.</p> <p>È richiesto un periodo d'attesa di 5 anni per far valere il diritto al ricongiungimento familiare.</p>
<p>Domicilio di famiglia</p> <p>Non è necessaria la coabitazione [come nel diritto matrimoniale svizzero].</p>	<p>Domicilio di famiglia</p> <p>La coabitazione è sempre necessaria.</p> <p>Eccezioni in caso di gravi motivi e mantenimento della comunità familiare.</p> <p>Mantenimento del diritto di dimora anche dopo la separazione, se un ritorno in patria non è accettabile.</p>
<p>Esercizio di un'attività lucrativa da parte dei familiari</p> <p>Il coniuge ed i figli hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa (anche se il coniuge non ha la cittadinanza di un Paese dell'UE)</p>	<p>Esercizio di un'attività lucrativa da parte dei familiari</p> <p>Il coniuge ed i figli hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa (eccezione: familiari di dimoranti temporanei)</p>
<p>Tipi di permesso</p> <p>Permesso di dimora temporanea</p> <p>Permesso di dimora</p> <p>Permesso di domicilio</p> <p>Permesso per frontalieri</p>	<p>Tipi di permesso</p> <p>Permesso di dimora temporanea</p> <p>Permesso di dimora</p> <p>Permesso di domicilio (secondo LDDS e accordi)</p> <p>Permesso per frontalieri</p>

¹ Fonte: Ufficio federale degli stranieri, 8.3.02: «Principali elementi a confronto: legislazione applicata finora (LDDS/OLS), disegno della nuova Legge sugli stranieri (LStr), Accordo sulla libera circolazione delle persone UE/AELS (con termini di transizione)». Elementi supplementari aggiunti dalla CFR (p.es. riconoscimento dei diplomi).

Cittadini UE (ALC)	Cittadini di altri Stati (nuova LStr)
<p>Permesso di dimora</p> <p>Durata del permesso: 5 anni in caso di rapporto di lavoro di più di un anno o di durata illimitata.</p> <p>Diritto al prolungamento se viene dimostrato l'esercizio di un'attività lavorativa o non sussiste disoccupazione volontaria. Le persone senza attività lucrativa devono disporre anche per il futuro di mezzi finanziari sufficienti. Il diritto cessa in caso di grave reato.</p>	<p>Permesso di dimora</p> <p>Durata del permesso: di regola 1 anno</p> <p>Prolungamento: di regola possibile di volta in volta per 1 anno. Dopo 5 anni: diritto al prolungamento se non sussistono motivi di revoca (in particolare: reati o assistenza sociale).</p>
<p>Dimora temporanea</p> <p>Dimoranti temporanei: solo in caso di soggiorno di durata inferiore a 1 anno. Serie ininterrotta di soggiorni temporanei possibile in qualsiasi momento.</p>	<p>Dimora temporanea</p> <p>Dimora temporanea: al massimo per 1 anno, prolungabile al massimo a 2 anni. In seguito: interruzione secondo modalità adeguate.</p>
<p>Permanenza in Svizzera dopo una dimora temporanea</p> <p>Se in precedenza è stato raggiunto un totale di 30 mesi di soggiorno (entro un lasso di tempo non definito), durante i primi 5 anni il permesso di dimora temporanea è mutato in permesso di dimora. In seguito, se si dispone di un contratto di lavoro di più di un anno o di durata illimitata, è possibile convertire in qualsiasi momento il permesso di dimora temporanea in permesso di dimora permanente.</p>	<p>Permanenza in Svizzera dopo una dimora temporanea</p> <p>Dopo al massimo 2 anni si deve lasciare la Svizzera. Il permesso di dimora temporanea non può essere mutato in un permesso di dimora permanente.</p>
<p>Permesso di domicilio</p> <p>Il domicilio non è disciplinato nell'accordo, ma viene concesso poiché garantisce una migliore posizione giuridica rispetto all'ALC. Termine di controllo: 5 anni.</p>	<p>Permesso di domicilio</p> <p>Concessione secondo prassi. Tutti vi hanno diritto dopo 10 anni, se non sussistono motivi di revoca (in particolare: condanne o assistenza sociale).</p> <p>In caso di buona integrazione il permesso di domicilio può essere concesso in generale dopo 5 anni. Termine di controllo: 5 anni.</p>
<p>Ammissione sul mercato del lavoro</p> <p>Diritto di ammissione secondo i termini di transizione.</p> <p>Dopo cinque anni: libera circolazione, vale a dire diritto all'ammissione incondizionata sul mercato del lavoro, se è possibile dimostrare di avere un'occupazione.</p>	<p>Ammissione sul mercato del lavoro</p> <p>Contingentamento nell'ambito del potere discrezionale delle autorità.</p> <p>Precedenza ai cittadini svizzeri e dell'UE/AELS. Controllo delle condizioni salariali e lavorative (come nella LDDS).</p> <p>Le qualifiche supplementari necessarie vengono definite più precisamente nella LStr (disposizioni di legge che conferiscono un potere discrezionale).</p> <p>Nessuna restrizione settoriale per i dimoranti temporanei.</p>

Cittadini UE (ALC)	Cittadini di altri Stati (nuova LStr)
<p>Ammissione all'attività lucrativa indipendente</p> <p>Diritto all'ammissione secondo i termini di transizione. Dopo 5 anni: è un diritto, se è possibile dimostrare di svolgere un'attività indipendente.</p>	<p>Ammissione all'attività lucrativa indipendente</p> <p>Se essa rientra nell'interesse generale dell'economia è possibile, nell'ambito del potere discrezionale delle autorità, per i dimoranti ed i dimoranti temporanei. Contingentamento, abitazione adeguata, mantenimento/creazione di posti di lavoro, investitori.</p>
<p>Ammissione senza attività lucrativa</p> <p>Nessun periodo di transizione. Diritto all'ammissione, se si dispone di mezzi finanziari sufficienti; copertura assicurativa contro le malattie. Vale anche per gli studenti. È un diritto in caso di ricongiungimento familiare.</p>	<p>Ammissione senza attività lucrativa</p> <p>Rientra nell'ambito del potere discrezionale delle autorità. Possibile a determinate condizioni: in caso di ricongiungimento familiare è un diritto, eccetto per i dimoranti temporanei.</p>
<p>Riconoscimento dei diplomi</p> <p>I diplomi sono riconosciuti se rispondono a certi requisiti minimi. La condizione è che sia possibile paragonare le formazioni sul piano formale, temporale e del contenuto. Se il diploma rilasciato in uno Stato dell'UE non corrisponde allo standard svizzero, possono essere poste condizioni supplementari.</p>	<p>Riconoscimento dei diplomi</p> <p>Nella LStr non è menzionato / previsto.</p>
<p>Mobilità professionale e geografica</p> <p>Pieno diritto di mobilità professionale e geografica, compreso l'accesso ad un'attività lucrativa indipendente.</p>	<p>Mobilità professionale e geografica</p> <p>Dimoranti e domiciliati: diritto di cambiare professione e posto di lavoro senza autorizzazione. Diritto di cambiare Cantone, se non sussistono motivi di revoca (reati, assistenza sociale); i dimoranti non devono inoltre essere disoccupati; possibilità di cercare un posto di lavoro in tutta la Svizzera.</p> <p>Per cambiare professione, posto di lavoro e Cantone i dimoranti temporanei necessitano sempre di un'autorizzazione. Essi non vi hanno automaticamente diritto.</p>
<p>Misure di allontanamento e di respingimento</p> <p>Misure di allontanamento e di respingimento sono possibili. Determinante è la prassi adottata finora dalla CEG (Corte europea di giustizia): le persone in questione devono pertanto anche in futuro rappresentare «un vero pericolo per la società».</p>	<p>Misure di allontanamento e di respingimento</p> <p>Di regola come nella LDDS e nell'OLS: stranieri che hanno compromesso o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o minacciano la sicurezza interna ed esterna possono essere allontanati o espulsi dalla Svizzera. Inoltre può essere inflitto loro un divieto d'entrata.</p> <p>Per l'espulsione di stranieri con permesso di domicilio, questi provvedimenti sottostanno a condizioni più severe.</p> <p>Nella LStr le misure di allontanamento e di respingimento possibili sono state definite più chiaramente e ristrutturare.</p>